



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI OFFERTI AI POTENZIALI STUDENTI E AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA - CIG: 72384963DD

AUTORIZZAZIONE: Decreto del Direttore Generale n. 683/2017 prot. n. 48458 del 17.10.2017

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università Ca' Foscari Venezia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento del servizio di cui all'art. 1 .

ART. 1 - OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi informativi offerti ai potenziali studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia, dettagliatamente descritti nel capitolato speciale.

ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO - DURATA

L'importo annuale stimato a base di gara ammonta a € 57.750,00 (Euro cinquantasettemilasettecentocinquanta/00), oltre Iva 22%, di cui euro € 100,00 (Euro cento/00) per oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso.

L'importo stimato a base d'asta è stato determinato moltiplicando la stima del fabbisogno annuale, pari a 2750 (duemilasettecentocinquanta) ore di effettivo servizio, per un prezzo orario di € 21,00 (Euro ventuno/00).

L'importo stimato annuale di 2750 ore è puramente indicativo e non vincolante per l'Ateneo.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 2 (due anni), anche mediante singoli rinnovi annuali. L'importo contrattuale stimato per una durata triennale ammonta a € 173.250/00, di cui euro 100 per oneri di sicurezza da interferenza, IVA esclusa.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA

Il servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche "Codice"), secondo le disposizioni del presente disciplinare.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E' ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

DIVIETI:

- 1) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 2) È fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa.
- 3) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
- 4) I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 5) A sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black-list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che a pena di esclusione:

- I) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- III) abbiano realizzato con esito positivo un fatturato per servizi informativi per gli studenti a favore di Università nel triennio 2014/2015/2016 non inferiore a € 115.500,00 (Euro centoquindicimilacinquecento/00) IVA esclusa.

Nel caso di r.t.i. e di consorzi ordinari di concorrenti, il requisito di cui al punto III) dovrà essere posseduto almeno per il 40% dall'impresa capogruppo o da una consorziata e per almeno il 10% da parte delle singole imprese mandanti o altre consorziate. In ogni caso le imprese riunite/consorziate dovranno possedere il 100% del requisito richiesto al soggetto singolo. Ciascuna impresa del costituendo raggruppamento/consorzio potrà eseguire il servizio in misura non superiore alla percentuale di possesso del requisito di fatturato dichiarato in sede di gara. La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Relativamente al requisito di fatturato sopra indicato, si precisa che l'importo di fatturato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nello specifico settore oggetto di gara.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE: la verifica dei requisiti sopra indicati avverrà, ove possibile, attraverso il Sistema AVCPass. Gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) – “Servizi” – “Servizi on line” - “AVCPass”- “Accesso riservato all'Operatore economico”, secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso di mancata registrazione dell'operatore economico in AVCPass, lo stesso dovrà provvedervi trasmettendo il PASSOE relativo alla gara in oggetto entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo. Decorso inutilmente tale termine, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

SUBAPPALTO: qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice, dovrà dichiarare nella domanda di ammissione le prestazioni che intende subappaltare (max 30% importo contrattuale).

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni concorrente dovrà presentare un plico contenente, a pena di esclusione, le seguenti buste separate, idoneamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate con la dicitura:

- busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- busta B) “OFFERTA TECNICA”
- busta C) “OFFERTA ECONOMICA”

6.1 BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:

- 6.1.1. domanda di ammissione;
- 6.1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 già costituiti) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza;
- 6.1.3. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti) dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario;
- 6.1.4. originale della ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di € 20,00 (Euro venti/00) a favore di ANAC;
- 6.1.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016) dell'AVCP (oggi, ANAC);
- 6.1.6. garanzia provvisoria in originale.

6.1.1. **Domanda di ammissione** in lingua italiana secondo lo schema allegato A), con marca da bollo da € 16,00, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara:

1.1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, Codice):

- a.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/90, dall'art. 291quater del D.P.R. 43/73 e dall'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- a.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'art. 2635 c.c.;
- a.3 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- a.4. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- a.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- a.6. delitti di cui agli artt. 648bis, 648ter e 648ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e s.m.i.;
- a.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
- a.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

1.2. (solo per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.;

che è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.

(precisare per ogni soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (di cui all'art. 80, comma 3, del Codice) tutte le condanne – con l'indicazione della norma giuridica violata, la pena applicata e l'anno di condanna, e gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata);

1.3. (solo nel caso in cui non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 80, comma 3, del Codice)

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;

2) l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del *Codice*, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4, del Codice);

- 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali(art. 80, comma 4, del Codice);
- 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice)
(nel caso di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice – riportare tutte le violazioni accertate);
- 6) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice);
ovvero
(nel caso di situazione di fallimento)
che il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio (indicare estremi provvedimento) ed è stato autorizzato (indicare estremi provvedimento) dal giudice delegato a partecipare a procedure di gara (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice), e:
- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;
in alternativa
- ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. In tal caso deve essere indicata l'impresa ausiliaria;
ovvero
(nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, e di essere stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di gara (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice), e:
- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;
in alternativa
- ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. In tal caso deve essere indicata l'impresa ausiliaria;
- 7) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice)
L'operatore economico , nel caso si sia reso colpevole di illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità – deve riportare tutti gli illeciti professionali di cui è reso colpevole.
Tra gli illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 8) di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- 9) di non essere in presenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

- 10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- 11) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
- 12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice);
- 13) di non avere a proprio carico nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunque di aver rimosso ogni violazione nel caso di accertamenti definitivi precedenti all'anno (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- 14) (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice)
- a) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- ovvero
- b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa più di 35 dipendenti e per l'impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
- 15) (nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modificazioni dalla L. 203/91) (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice)
- a) di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- ovvero
- b) di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma ricorrano i casi previsti dall'art. 4 c. 1 della L. 689/81 e s.m.i.;
- 16) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- 17) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università, che per quanto compatibili si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- 18) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 19) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti;

- 20) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016)
per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre
ovvero
che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l'appalto;
- 21) di aver verificato l'eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di aver giudicato pertanto l'offerta remunerativa;
- 22) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
- 23) (solo per il concorrente avente diritto alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)
di aver diritto alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice (precisare motivazione della riduzione);
- 24) (solo se di interesse)
di non dover presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016, trattasi di:
- microimpresa;
- piccola impresa;
- media impresa;
- raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 25) (qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice - max 30% dell'importo del contratto) di subappaltare le seguenti prestazioni: ...;
- 26) di aver realizzato con esito positivo un fatturato per servizi informativi per gli studenti a favore di Università nel triennio 2014/2015/2016 non inferiore a € 115.500,00 (Euro centoquindicimilacinquecento/00) IVA esclusa.

In conformità al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630, l'Università richiederà l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

Ai fini dei precedenti punti 3 e 4 costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art. 80, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Ateneo ritiene che le misure di cui al comma 7 dell'articolo 80 sopra citato sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'Università esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Università ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di ammissione l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Università dovrà inviare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere unico sia nel caso di concorrente singolo, sia nel caso di raggruppamento. In quest'ultimo caso, l'indirizzo PEC dovrà corrispondere a quello della capogruppo. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile unico del procedimento, diversamente l'Università declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

PARTECIPAZIONE R.T.I. E CONSORZI

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la domanda di ammissione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese del raggruppamento temporaneo/consorzi ordinario, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), qualora non siano i diretti esecutori dell'appalto, sono tenuti a dichiarare per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre. In tal caso alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.1.1. **(dal punto 1 al punto 16)** di tutti i consorziati esecutori dell'appalto, rese secondo lo schema allegato A.2).

Relativamente ai consorziati esecutori dell'appalto opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

6.1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) **Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza** alla capogruppo ovvero atto costitutivo in originale o copia conforme all'originale.

6.1.3. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. non ancora costituiti) **Dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario**, secondo lo schema allegato A.3), specificando le percentuali di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

6.1.4. Originale della ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di € 20,00 (Euro venti/00) a favore di ANAC (ex AVCP), da effettuarsi secondo le istruzioni disponibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic>

6.1.5 PASSOE del concorrente (il PASSOE deve comprendere eventuali imprese ausiliarie) di cui all'art. 2, comma 3.b della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016) dell'AVCP (oggi, ANAC) debitamente sottoscritto.

6.1.6. Garanzia provvisoria in originale: i concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente. L'importo della cauzione ammonta a € 1.155,00.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La cauzione in contanti può essere costituita secondo una delle seguenti modalità:

1) attestazione di bonifico bancario a favore dell'Università Ca' Foscari Venezia, riportando come causale <<Garanzia provvisoria – procedura per affidamento dei servizi informativi offerti ai potenziali studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia – CIG 72384963DD >>, sul conto corrente intestato all'Università presso Banca Friuladria – IBAN IT 81 N 05336 02020 000046602815;

2) assegno circolare intestato all'Università Ca' Foscari Venezia.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (bonifico bancario e assegno circolare), all'offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Rimane salvo quanto previsto allo stesso art. 93, comma 8 del Codice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà riportare la dicitura << Garanzia provvisoria – procedura per affidamento dei servizi informativi offerti ai potenziali studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia – CIG 72384963DD >>, e prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- d) l'impegno del fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Rimane salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8 del Codice.

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Restano salve le ulteriori ipotesi di riduzione previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente dovrà allegare alla cauzione provvisoria la documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante il diritto alla riduzione della garanzia stessa. In alternativa, il beneficio alla riduzione della garanzia dovrà essere autocertificato nella domanda di ammissione (**punto 23**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di r.t.i. e di consorzio ordinario, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

La garanzia dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

NEL CASO DI RTI COSTITUENDI, LA GARANZIA PROVVISORIA (esclusi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 - bonifico bancario e assegno circolare) DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTI I CONCORRENTI ASSOCIANDI.

Nel caso in cui vengano prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia provvisoria al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Università.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

6.2 BUSTA B) "OFFERTA TECNICA"

La busta B) "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere una relazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 8 lettera B), rappresentandole distintamente secondo i cinque punti di seguito riportati:

- 1) Tempi di risposta;
- 2) Modalità per assicurare accuratezza e correttezza dell'informazione;
- 3) Gestione del servizio di coordinamento;
- 4) Gestione delle situazioni critiche.
- 5) Servizio aggiuntivo: monitoraggio della qualità del servizio offerto.

L'offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi previsti a pena di esclusione dal capitolato speciale.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di r.t.i./consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

L'offerta tecnica non deve riportare a pena di esclusione i dati relativi all'offerta economica.

La Commissione procederà alla valutazione della sola documentazione tecnica presente nella busta B) "OFFERTA TECNICA". In assenza di documentazione o di documentazione carente (che non renda possibile la valutazione) relativa ai singoli elementi di valutazione, la Commissione non procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

6.3 BUSTA C) "OFFERTA ECONOMICA"

La busta C) "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica compilata utilizzando il modulo di cui all'allegato B), corredato da una marca da bollo da € 16,00. L'offerta dovrà riportare il prezzo orario offerto e l'importo complessivamente offerto per un fabbisogno annuale stimato di 2750 ore di effettivo servizio. Il prezzo complessivamente offerto dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara e dovrà essere espresso in cifre e in lettere fino a due cifre decimali.

Nel caso di discordanza tra l'importo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 deve riportare nell'apposita sezione dell'allegato B):

- **i costi della manodopera ricompresi nell'importo complessivamente offerto;**
- **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già ricompresi nell'importo complessivamente offerto.**

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/titolari delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

Tutta la documentazione di gara potrà essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso andrà allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, da inserire nella busta A) Documentazione amministrativa.

L'offerta ha validità 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatte salve le eventuali proroghe richieste dall'Università.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte:

- in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- plurime;
- con riserve o condizione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno far pervenire il plico contenente l'offerta idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 novembre 2017** a mezzo servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito al seguente indirizzo:

**UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
SETTORE PROTOCOLLO
DORSODURO 3246 – 30123 VENEZIA**

E' altresì ammessa la consegna a mano del plico, entro il termine sopraccitato, al Settore Protocollo – Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, che rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di tel. e PEC (nel caso di r.t.i. sul plico devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con l'indicazione della capogruppo e delle mandanti);
- scritta “NON APRIRE – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA GIORNO 9.11.2017 ORE 12.00 E L'INDICAZIONE “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI OFFERTI AI POTENZIALI STUDENTI E AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA – CIG 72384963DD”.

Il recapito in tempo utile del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Si precisa che il Settore Protocollo dell'Università è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30, il mercoledì anche 14.30 – 16.30.

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri/sub-criteri di valutazione e relativi punteggi/sub-punteggi:

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	PUNTEGGI
	A) OFFERTA ECONOMICA	30
	B) OFFERTA TECNICA	70
	TOTALE	100

A) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO 30 PUNTI

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$P_n = R_n / R_{max} * 30$$

Dove:

P_n: punteggio concorrente i-esimo

R_n: ribasso concorrente i-esimo

R_{max}: ribasso massimo

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

B) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI

La Commissione provvederà a valutare i singoli elementi dell'Offerta tecnica di ciascun concorrente sulla base dei criteri e sub criteri di seguito riportati.

Criteria	Tempi di risposta	Punti max	Punteggio massimo
1 Tempi di risposta	> 3 gg lavorativi	0	12
	entro 3 gg lavorativi	3	
	entro 2 gg lavorativi	7	
	entro 1 gg. lavorativo	12	
2	Modalità per assicurare accuratezza e correttezza dell'informazione	Punti max	Punteggio massimo
Numero di modalità	0	0	4
	1	1	
	2	2	
	3	4	
Adeguatezza delle modalità	Nessuna	0	4
	Bassa	1	
	Media	2	

	Alta	4	
Frequenza	Mensile	0	8
	Quindicinale	2	
	Settimanale	4	
	2 volte la settimana	8	
3	Servizio di coordinamento	Punti max	Punteggio massimo
Numero di modalità	0	0	8
	1	2	
	2	4	
	3	6	
	4	8	
Pertinenza delle modalità	Nessuna	0	4
	Bassa	1	
	Media	2	
	Alta	4	
Adeguatezza delle modalità	Nessuna	0	4
	Bassa	1	
	Media	2	
	Alta	4	
4	Gestione delle situazioni critiche	Punti max	Punteggio massimo
Pertinenza delle soluzioni	Nessuna	0	8
	Bassa	2	
	Media	4	
	Alta	8	
Adeguatezza delle soluzioni	Nessuna	0	8
	Bassa	2	
	Media	4	
	Alta	8	
5	Monitoraggio della qualità del servizio	Punti max	Punteggio massimo
Strumenti	Inadeguati	0	5
	Adeguati	2	
	Innovativi	5	
Periodicità	Annuale	1	3
	Trimestrale	2	
	Mensile	3	
Impatto sull'utenza	Elevato	0	2
	Medio	1	
	Basso	2	

1) Tempi di risposta > Punteggio massimo 12

Saranno valutati i tempi di risposta che saranno garantiti dagli operatori nei confronti degli utenti. Le richieste possono essere poste telefonicamente e via mail.

2) Modalità per assicurare accuratezza e correttezza dell'informazione > Punteggio massimo 16

L'affidatario dovrà descrivere con quali modalità intende:

- garantire l'aggiornamento delle informazioni da erogare all'utenza, ferma restando la formazione da parte degli Uffici dell'Ateneo;
- garantire e verificare accuratezza e correttezza dell'informazione;
- indicare la frequenza temporale con cui l'affidatario effettuerà l'aggiornamento e verificherà l'accuratezza e la correttezza dell'informazione.

3) Gestione del servizio di coordinamento > Punteggio massimo 16

L'affidatario dovrà descrivere:

le modalità di interfaccia, relazione e coordinamento con gli Uffici dell'Ateneo;

le modalità di gestione degli operatori del call center, con particolare riferimento al loro coordinamento, alla turnazione, alla costante e puntuale verifica delle informazioni erogate all'utenza.

4) Gestione delle situazioni critiche > Punteggio massimo 16

Saranno valutate positivamente le proposte organizzative o metodologiche accuratamente descritte e quantificate che consentano, nell'ambito dello svolgimento degli specifici servizi richiesti, di rispondere a situazioni difficili, di gestire conflitti e situazioni di urgenza, quali ad esempio conflitti con l'utenza, guasti, picchi di utenza imprevisi ecc. anche in assenza di personale dell'Ateneo. Particolare attenzione sarà prestata alle soluzioni per la gestione delle situazioni critiche e dei picchi imprevisi di utenza.

5) Servizio aggiuntivo: monitoraggio della qualità del servizio offerto > Punteggio massimo 10

Saranno valutati gli strumenti per l'autocontrollo e il controllo della qualità dei servizi offerti, valutando positivamente l'adeguatezza delle metodologie e le frequenze proposte per un efficace monitoraggio dei servizi offerti. Saranno valutati positivamente sistemi di controllo con indicatori puntuali, indicandone frequenza e modalità di rilevazione e sistemi di reporting dettagliati, dedicati alla gestione del servizio. Inoltre si considererà l'impatto sull'utenza dei metodi scelti che non dovranno incidere sui tempi di risoluzione delle richieste degli utenti stessi.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di carattere tecnico/finanziario avvalendosi del requisito di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di ammissione alla gara la seguente documentazione (da inserire nella busta A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"):

a) una dichiarazione resa, secondo lo schema **allegato A4**), dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la partecipazione alla gara, specificando i requisiti stessi e le generalità dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione resa, secondo lo schema **allegato A5**), dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante:

- 1) il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti a pena di esclusione dal disciplinare di gara, di cui è carente il concorrente;
- 2) il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) l'obbligo della stessa verso il concorrente e verso l'Università Ca' Foscari Venezia a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie;
- 4) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, l'Università esclude il concorrente ed escute la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Università impone all'operatore economico di sostituire l'impresa ausiliaria che non soddisfa i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Avvalimento all'interno di un costituendo RTI

Nel caso di avvalimento all'interno di un costituendo RTP, alla documentazione amministrativa di cui all'art. 6 punto 6.1 dovrà essere allegata tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

ART. 10 - DATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA PUBBLICA

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 10 novembre 2017, alle ore 10.30, presso la sala riunioni (ex Dorigo) III° piano, Ca' Foscari - Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i loro delegati, muniti di specifica delega. Il soggetto delegato dovrà presentarsi munito di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

Le eventuali variazioni della data e del luogo di espletamento della seduta pubblica, nonché la fissazione delle ulteriori sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.unive.it/appalti>. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. E' onere del concorrente visionare costantemente tale sito.

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, apposita Commissione giudicatrice, composta di tre esperti, nominata con decreto del Direttore Generale, procederà:

- 1) a verificare l'integrità dei plichi pervenuti entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 2) all'apertura dei plichi al fine di verificare che al loro interno siano presenti le buste A), B) e C);
- 3) all'apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa e alla verifica di regolarità e completezza della stessa, con esclusione dei concorrenti la cui documentazione non risulti regolare (fatto salvo l'avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- 4) all'apertura della busta B) "Offerta tecnica" dei concorrenti, al fine di verificare la presenza all'interno della stessa di quanto previsto dall'art. 6 punto 6.2 – Busta B) Offerta tecnica del presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto al precedente art. 8.

Concluso l'esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura della busta C) "Offerta Economica" dei concorrenti, alla lettura delle offerte, all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto al precedente art. 8 e alla definizione della graduatoria complessiva, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi relativi all'offerta tecnica con quelli relativi all'offerta economica.

10.1. VERIFICA OFFERTA ANOMALA

La Commissione individuerà, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo che quelli relativi alla valutazione dell'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 8.

In presenza di offerte anomale, si chiude la seduta pubblica di gara, trasmettendo gli atti al responsabile del procedimento per la verifica di anomalia dell'offerta nel rispetto delle modalità di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà svolta dal RUP con il supporto della commissione di cui all'art. 77 del Codice. Conclusa la verifica di anomalia da parte del RUP, la Commissione, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, con il punteggio complessivo più elevato (somma punteggio offerta tecnica più punteggio offerta economica).

A parità di punteggio complessivo, l'Università aggiudicherà mediante sorteggio. L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva in ogni caso la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Università, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10.2. VERIFICA REQUISITI TRAMITE AVCPASS

Il requisito di cui al punto III) dell'art. 5 dovrà essere comprovato mediante certificati di regolare esecuzione del servizio dai quali si evincano i servizi resi, l'importo e il periodo di riferimento. I documenti a comprova del requisito devono essere firmati digitalmente prima di essere caricati in AVCPASS.

Qualora il concorrente primo classificato non comprovi quanto dichiarato in sede di gara, si procederà all'esclusione dello stesso dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

10.3. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà approvata dal Direttore Generale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

10.4. AFFIDAMENTO PER MOTIVI D'URGENZA

L'Università, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si riserva di affidare il servizio oggetto della presente gara in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 11 - ALTRE INFORMAZIONI

- 1) Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate all'indirizzo internet www.unive.it/appalti. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.
- 4) Tutta la documentazione di gara:
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato speciale;
 - schema di contratto;
 - Allegato A.1) – domanda di ammissione;
 - Allegato A.2) – dichiarazione da rendersi dalle imprese consorziate esecutrici dell'appalto;
 - Allegato A.3) – dichiarazione raggruppamenti temporanei/consorzio ordinario;
 - Allegato B) - offerta economica;è disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.unive.it/appalti>.
- 5) E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana da inoltrare al RUP all'indirizzo e-mail immatricolazioni@unive.it, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 7) Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando nella GURI.
- 8) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Magni – 041/2347527.

Venezia, 16.10.2017

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato